

**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI
CONVENZIONE**

L'anno millenovecentonovantasette il giorno ventisette del mese di Novembre alle ore 17,30 in Borgomanero, presso la sede Municipale ;

TRA

1) Il Comune di Agrate Conturbia (cod. fiscale n 00471090035) rappresentato dalla Signora Barberis Rosa nata ad Agrate Conturbia il 22.08.1925 domiciliata presso il Comune di Agrate Conturbia in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 04.10.1997 , esecutiva ai sensi di legge;

2) Il Comune di Barengo (cod. fiscale n 80000370033) rappresentato dal Signor Sciammetta Rosario nato a Patti il 23.12.1936 domiciliato presso il Comune di Barengo in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 30.09.97 , esecutiva ai sensi di legge;


3) Il Comune di Bogogno (cod. fiscale n 00429660038) rappresentato dal Signor Palumbo Carmelo nato a Bogogno il 20.12.1930 domiciliato presso il Comune di Bogogno in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 10.10.1997 , esecutiva ai sensi di legge;

4) Il Comune di Bolzano Novarese (cod. fiscale n 00426150033) rappresentato dal Signor Frattini Giulio nato a Bolzano Novarese il 22.06.1949 domiciliato presso il Comune di Bolzano Novarese in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 30.09.1997 , esecutiva ai sensi di legge;

5) Il Comune di Borgomanero (cod. fiscale n 82001370038) rappresentato dal Signor Cuttaia Domenico nato a Favara il 30.11.1953 domiciliato presso il Comune di Borgomanero in qualità di Commissario Straordinario pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 in data 29.09.1997 , esecutiva ai sensi di legge;

6) Il Comune di Briga Novarese (cod. fiscale n 00426130035) rappresentato dal Signor Poletti Giuseppe nato a Briga Novarese il 01.01.1921 domiciliato presso il Comune di Briga Novarese in qualità di Vice Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 10.11.1997, esecutiva ai sensi di legge;

7) Il Comune di Cavaglietto (cod. fiscale n 00288390032) rappresentato dal Signor Borrini Giuseppe nato a Cavaglio d'Agogna il 01.05.1943 domiciliato presso il Comune di Cavaglietto in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 29.09.1997 esecutiva ai sensi di legge;



8) Il Comune di Cavaglio d'Agogna (cod. fiscale n 00288380033) rappresentato dal Signor Corbellini Pierangelo nato a S.Pietro Mosezzo il 01.08.1952 domiciliato presso il Comune di Cavaglio d'Agogna in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 30.09.1997 esecutiva ai sensi di legge;

9) Il Comune di Cressa (cod. fiscale n 00379480031) rappresentato dal Signor Ferrari Dario nato a Novara il 20.10.1953 domiciliato presso il Comune di Cressa in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 10.10.1997 esecutiva ai sensi di legge;

10) Il Comune di Gargallo (cod. fiscale n 00397470030) rappresentato dal Signor Gattoni Gianpaolo nato a Bolzano Novarese il 30.11.1949 domiciliato presso il Comune di Gargallo in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 17.11.1997 esecutiva ai sensi di legge;

11) Il Comune di Gattico (cod. fiscale n 82001230034) rappresentato dal Signor Casaccio Federico nato a Torre Maggiore il 04.01.1951 domiciliato presso il Comune di Gattico in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 03.10.1997 esecutiva ai sensi di legge;

12) Il Comune di Gozzano (cod. fiscale n 00417290038) rappresentato dal Signor Lapidari Vittorio nato a Omegna il 16.09.1930 domiciliato presso il Comune di Gozzano in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 in data 01.10.1997 esecutiva ai sensi di legge;

13) Il Comune di Inverio (cod. fiscale n 00415950039) rappresentato dal Signor Empiri Silvio nato a Milano il 26.10.1951 domiciliato presso il Comune di Inverio in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 in data 10.10.1997, esecutiva ai sensi di legge;

14) Il Comune di Momo (cod. fiscale n 00265210039) rappresentato dal Signor Toscani Mario nato a Momo il 31.03.1934 domiciliato presso il Comune di Momo in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 30.09.1997, esecutiva ai sensi di legge;

15) Il Comune di Pogno (cod. fiscale n 00435560032) rappresentato dal Signor Crolla Romano nato a Roccapietra il 02.01.1917 domiciliato presso il Comune di Pogno in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 30.09.1997 esecutiva ai sensi di legge;

16) Il Comune di Soriso (cod. fiscale n 82001670031) rappresentato dal Signor Alliata Giuliano nato a Gozzano il 27.11.1936 domiciliato presso il Comune di Soriso in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 30.09.1997, esecutiva ai sensi di legge;

17) Il Comune di Suno (cod. fiscale n 00419850037) rappresentato dal Signor Prone Carlo Giuseppe nato a Suno il 19.07.1956 domiciliato presso il Comune di Suno in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 08.10.1997, esecutiva ai sensi di legge;

18) Il Comune di Vaprio d'Agogna (cod. fiscale n 00383120037) rappresentato dal Signor Righini Giovanni nato a Vaprio d'Agogna il 02.05.1947 domiciliato presso il Comune di Vaprio d'Agogna in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 29.09.1997, esecutiva ai sensi di legge;

19) Il Comune di Veruno (cod. fiscale n 82000350031) rappresentato dal Signor Temporelli Alberto nato a Novara il 20.04.1959 domiciliato presso il Comune di Veruno in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 20.10.1997, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

Che gli Enti sopracitati hanno fatto e fanno parte dell'associazione dei Comuni per la gestione associata dei Servizi Socio - Assistenziali dell'ex USL n. 54

Che i Servizi Socio - Assistenziali sono stati attivati su tutto il territorio dei Comuni sopra elencati ed in particolare il Consorzio finalizza l'esercizio delle proprie attività alla gestione delle funzioni socio-assistenziali previste dall'art.13, 4° comma, della L.R. del 13.04.1995, n°62, e precisamente le attività per la tutela materno-infantile e dell'età evolutiva, le attività a rilievo sanitario di cui all'art.16 per gli handicappati e gli anziani non autosufficienti, nonché le attività delegate e subdelegate di cui agli art.34 e 38 .

Che gli Enti su elencati intendono garantire il livello dei servizi raggiunto ed evitare che la gestione non associata degli stessi possa pregiudicarne la qualità operativa, garantita da un lavoro professionale d'équipe specialistica.

Che la gestione associata è ritenuta ottimale sia per le economie di scala che si realizzano, sia per la dimensione del Consorzio che consente l'organica programmazione degli interventi ed un'erogazione omogenea dei servizi in Comuni confinanti e vicini, nell'ottica di un approccio tempestivo e globale dei problemi già esistenti e in prospettiva preventiva di sensibilizzazione e promozione del territorio, al fine di impedire e limitare l'insorgenza di altri problemi.

Che pertanto gli Enti sottoscritti del presente accordo intendono riassumere la gestione dei Servizi Socio - Assistenziali, per gestirli in forma associata mediante Consorzio, che provvederà, una volta



costituito, ad accordarsi con l'ASL competente e per la gestione delle attività di rilievo sanitario e per l'integrazione tra Servizi Sociali e Servizi Sanitari.

Che la volontà comune di dare vita ad un organismo di cooperazione per la gestione associata dei servizi sopraindicati, implica la stipula di una Convenzione che sostanzi l'accordo tra gli Enti e l'approvazione di uno Statuto che ne fissi l'ordinamento ed il funzionamento nel rispetto delle norme vigenti e delle clausole convenzionali che disciplinano i rapporti tra i consortisti.

Vista la L.R. 13/4/1995 n.62 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali".

TUTTO CIO' PREMESSO

ART. 1

Costituzione del Consorzio

I Comuni sopra indicati convengono di costituirsi in Consorzio, dotato di personalità giuridica, ai sensi dell'art. 25 della Legge 8.06.1990 n. 142 come modificato dalla L. 27.10.1995, n. 437 nonché ai sensi della L.R. 13.04.1995 n. 62 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali", al fine di perseguire congiuntamente un'organica politica di sicurezza sociale.

ART. 2

Denominazione

I Comuni stipulanti convengono di attribuire al Consorzio la denominazione di "Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali, siglabile C.I.S.S. avente sede in Borgomanero (NO) c/o Villa Zanetta".

ART. 3

Fini

Le parti stabiliscono di continuare a perseguire le stesse finalità dell'associazione dei Comuni per la gestione dei Servizi Socio - Assistenziali dell'ex USL 54. Il nuovo organismo di cooperazione dotato di personalità giuridica si prefigge di gestire i servizi a rilevanza sociale, specificati in premessa, con autonomia gestionale.

ART. 4

Durata - Recesso

- Gli Enti stipulanti convengono che la durata del Consorzio sia fino al 31/12/2033
- Il Consorzio è prorogabile alla scadenza.
- La costituzione del Consorzio di cui all'art. 1 decorre dalla data in cui i Sindaci dei Comuni aderenti abbiano sottoscritto la presente Convenzione e comunque non oltre il 1/1/1998
- Ciascun Ente potrà recedere dal Consorzio mediante apposita delibera di Consiglio.
- Le modalità di recesso sono regolate dall'art. 7 dello Statuto.



ART. 5

Scioglimento

Il Consorzio si intenderà estinto nel caso di recesso, entro il termine previsto dal precedente art. 4, comma 1°, di Enti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione e qualora, in conseguenza di ciò, l'Assemblea dia atto che i restanti Enti non dispongono delle risorse finanziarie necessarie alla gestione consortile ovvero ritenga esauriti gli scopi del Consorzio.

In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio, con atto dell'Assemblea, è ripartito tra gli Enti consorziati in rapporto alle quote di partecipazione stabilite dalla Convenzione, nonché in rapporto al tempo di durata dell'adesione al Consorzio.

Il personale già dipendente dai Comuni consorziati, trasferito al Consorzio ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22.12.1995, n. 94, nonché anche quello direttamente assunto dal medesimo è comunque reintegrato tra i Comuni e ripartito in rapporto alle quote di partecipazione stabilite dalla convenzione, nonché in rapporto al tempo di durata dell'adesione al Consorzio, anche in posizione soprannumeraria.

Gli oneri diretti ed indotti inerenti la liquidazione del Consorzio sono a carico degli Enti consorziati.

ART. 6

Ammissioni di nuovi Enti Locali.

Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione consortile è consentita l'adesione di altri Comuni al Consorzio dopo la sua istituzione a condizione che essi accettino integralmente le norme dello Statuto e della presente Convenzione, secondo lo schema approvato dall'Assemblea. Il loro inserimento è subordinato all'approvazione dell'Assemblea consortile, che approva, con le maggioranze di cui all'art. 8 dello Statuto, le modifiche allo Statuto stesso ed alla Convenzione.


In sede di ammissione al Consorzio l'Assemblea richiede al nuovo Ente aderente la corresponsione di una quota aggiuntiva di partecipazione "una tantum" del 10% della quota dovuta per l'anno in corso.

ART. 7

Quota di partecipazione.

La quota di partecipazione è stabilita sulla base della popolazione residente in ciascun Comune al 31/12/1996.

Ciascun Comune partecipa al Consorzio secondo le quote della presente tabella:



COMUNI	POPOLAZIONE	Quote spettanti
Comune	N° Abitanti	Millesimi
Agrate Conturbia	1.088	20
Barengo	956	18
Bogogno	1.104	21
Bolzano Novarese	987	18
Borgomanero	19.522	363
Briga Novarese	2.643	49
Cavaglietto	400	7
Cavaglio d'Agogna	1.284	24
Cressa	1.461	27
Gargallo	1.624	30
Gattico	3.005	56
Gozzano	5.943	110
Inverio	3.618	67
Momo	2.846	53
Pogno	1.492	28
Soriso	750	14
Suno	2.710	50
Vaprio d'Agogna	931	17
Veruno	1.463	27
TOTALE	53.827	1.000

ART. 8

Trasmissione atti agli Enti consorziati.

Una copia degli avvisi di convocazione dell'Assemblea del Consorzio, con i relativi Ordini del giorno, sarà trasmessa agli Enti aderenti, per la pubblicazione presso l'Albo Pretorio.

Entro quindici giorni dalla loro adozione devono essere trasmessi a tutti gli Enti consorziati, a cura del Segretario:

a) le deliberazioni dell'Assemblea consortile inerenti:

- nomina e revoca di Organi del Consorzio;
- regolamenti;
- approvazione del Bilancio;
- approvazione del Conto Consuntivo;

- approvazione di mutui;
- programmi socio-assistenziali;
- entrata nel Consorzio di nuovi Enti o recesso di Enti aderenti.

Gli atti di cui alla presente lettera si considerano fondamentali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 comma terzo della L. 142/90.

b) tutte le deliberazioni che la maggioranza (numerica e per quote) dell'Assemblea disporrà di trasmettere agli Enti consorziati.

ART. 9

Consultazione ed informazione.

Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consorzio, l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione possono chiedere parere consultivo a tutti gli Enti partecipanti al Consorzio.

Il parere deve essere comunicato entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il parere si intende espresso e comunicato.

ART. 10

Controllo

Saranno soggette al controllo preventivo di legittimità da parte del competente organo regionale di controllo le deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio di cui al comma 33 art. 17 L. 127/97. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni concernenti il controllo sugli atti, previste dalla Legge 142/1990 e dalla Legge n. 127 del 15.5.1997 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11

Garanzie.

La gestione associata, qualsiasi sia la misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti associati, attraverso una modalità gestionale che prevede un'area operativa centrale ed un'area territoriale con la presenza del segretario sociale presso i Comuni.

Si conviene che ciascun Ente consorziato possa sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile.

La risposta conseguente deve pervenire all'Ente richiedente entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta o richiesta.

ART. 12

Arbitrato.

Gli eventuali conflitti fra gli Enti consorzianti ovvero fra gli stessi ed il Consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto del Consorzio o in tema di interpretazione della presente Convenzione o dello Statuto, verranno risolti da un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuna delle Parti e da un Membro nominato d'intesa tra le stesse o, in difetto, dal Presidente del Tribunale, su istanza della parte più diligente.

Il collegio arbitrale viene presieduto dal componente scelto d'intesa tra le parti o, in difetto, designato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente.

ART. 13

Successione.

Nei rapporti in atto e nei procedimenti in corso dell'associazione dei Comuni per la gestione delegata dei Servizi Socio-Assistenziali dell'ex USL 54, succede il nuovo Consorzio, inizialmente ed in via transitoria.

Il Consorzio fa propria la ex pianta organica funzionale dell'ex U.S.L. N. 54, con il personale che è stato attualmente assorbito nelle piante organiche dei Comuni di Borgomanero, Gozzano ed Inverio a seguito di stipula di apposita convenzione, personale destinato alla gestione dei servizi socio-assistenziali di cui alla L.R. 62/95 mediante delega all'ex U.S.L. 54.

Il Consorzio prende altresì in carico tutto il materiale inventariato in capo al Servizio Socio-Assistenziale dell'ex USL 54.

Nelle more dell'elaborazione di un nuovo ordinamento normativo si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari precedenti approvate dall'Assemblea della Associazione dei Comuni, dall'ex U.S.L. 54 o, in mancanza, quelle del Comune sede del Consorzio.

ART. 14

Gestione nel periodo transitorio.

La costituzione del Consorzio si considera perfezionata al momento della sottoscrizione della presente Convenzione e comunque entro il 1/1/1998.

La gestione dei Servizi Socio-Assistenziali da parte degli organi dell'ex USL 54, sarà mantenuta sino all'elezione degli organi del Consorzio nominati ai sensi dello Statuto.

Fermo restando quanto stabilito in ordine ai fini del Consorzio dal precedente art.3, in fase di prima attivazione il Consorzio assume la gestione delle funzioni già esercitate dal Servizio Socio Assistenziale dell'ambito territoriale dell'ex U.S.L. 54 di Borgomanero.

I singoli Comuni consorziati, nelle more di determinazione dell'Assemblea del Consorzio, dovranno garantire il funzionamento dei servizi con forme e modalità, che siano compatibili con le norme statutarie.

ART. 15

Disciplina per la fase costituente

Entro 20 giorni dalla sottoscrizione della convenzione che istituisce il Consorzio, il Sindaco del Comune sede del Consorzio provvede a convocare la prima seduta dell'Assemblea per la nomina del Presidente del Consorzio e del Consiglio di Amministrazione, con l'assistenza del Segretario dello stesso Ente.

Il presente atto, redatto in n. 20 originali, è esente da bollo, ex art. 16 Tab. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 Parte II tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sotto elencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:



Letto, firmato e sottoscritto

Agrate Conturbia	Il Sindaco	Barberis Rosa
Barengo	Il Sindaco	Sciammetta Rosario
Bogogno	Il Sindaco	Palumbo Carmelo
Bolzano Novarese	Il Sindaco	Frattini Giulio
Borgomanero	Il Commissario Straord.	Cuttaia Domenico
Briga Novarese	Il Vice Sindaco	Poletti Giuseppe
Cavaglietto	Il Sindaco	Borrini Giuseppe
Cavaglio d'Agogna	Il Sindaco	Corbellini Pierangelo
Cressa	Il Sindaco	Ferrari Dario
Gargallo	Il Sindaco	Gattoni Gianpaolo
Gattico	Il Sindaco	Casaccio Federico
Gozzano	Il Sindaco	Lapidari Vittorio
Inverio	Il Sindaco	Empiri Silvio
Momo	Il Sindaco	Toscani Mario
Pogno	Il Sindaco	Crolla Romano
Soriso	Il Sindaco	Alliata Giuliano
Suno	Il Sindaco	Prone Carlo Giuseppe
Vaprio d'Agogna	Il Sindaco	Righini Giovanni
Veruno	Il Sindaco	Temporelli Alberto

[Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names in the table above, including Rosa Barberis, Sciammetta, Carmelo Palumbo, Giulio Frattini, Domenico Cuttaia, Giuseppe Poletti, Giuseppe Borrini, Pierangelo Corbellini, Dario Ferrari, Gianpaolo Gattoni, Federico Casaccio, Vittorio Lapidari, Silvio Empiri, Mario Toscani, Romano Crolla, Giuliano Alliata, Carlo Giuseppe Prone, Giovanni Righini, and Alberto Temporelli.]

Borgomanero, il 27 novembre 1997

Statuto;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Agrate Conturbia n.23 del 04.10.1997
omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Barengo n 22 del 30.09.1997
omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Bogogno n 44 del 10.10.1997
omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Bolzano Novarese n 25 del 30.09.1997
omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Borgomanero n 54 del 29.09.1997
omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Briga Novarese n 23 del 10.11.1997
omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Cavaglietto n 14 del 10.11.1997
omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Cavaglio d'Agogna n 30 del 30.09.1997
omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Cressa n 15 del 10.10.1997
omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Gargallo n 28 del 17.11.1997
omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Gattico n 12 del 03.10.1997
omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Gozzano n 64 del 01.10.1997
omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Inverio n 60 del 10.10.1997
omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Momo n 24 del 30.09.1997
omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Pogno n 17 del 30.09.1997
omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Soriso n 11 del 30.09.1997
omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Suno n 17 del 08.10.1997
omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Vaprio d'Agogna n 23 del 29.09.1997
omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Veruno n 32 del 20.10.1997
omissis allegati;

